

Segretari comunali: anzianità per iscrizione Vicesegretari

E' ancora indispensabile per l'iscrizione dei Vicesegretari degli enti locali all'albo dei Segretari l'anzianità quadriennale nella funzione all'entrata in vigore della legge 127/97

Secondo il Consiglio di Stato, che si è pronunciato con la sentenza 30 novembre 2007, ai sensi dell' art. 12, comma 5, del regolamento della disciplina giuridica dei segretari comunali e provinciali, introdotta dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 (d.p.r. 465 del 1997) i Vice segretari avevano titolo per richiedere l' iscrizione nell' albo professionale provvisorio solo se in possesso, alla data di entrata in vigore della stessa legge 127, del requisito dell'anzianità quadriennale nella funzione di Vicesegretario. A queste conclusioni il Consiglio di Stato è pervenuto attraverso un'attenta analisi delle norme dettate dall'art. 17 della legge 127 del 1997 che, nel dare un riassetto alle funzioni dei segretari comunali e provinciali, dopo aver previsto l'emanazione di un apposito regolamento e l'istituzione di un albo provvisorio al quale iscrivere gli stessi segretari, ha introdotto, al comma 82, una loro disciplina transitoria «nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge». In particolare con il successivo comma 83 il legislatore ha stabilito che «fino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni».

L'art. 12 del regolamento, emanato con il d.p.r. 465 del 1997, nel disciplinare la prima iscrizione nelle fasce professionali, ha stabilito, al comma 6, che «in sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento i vice segretari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 83, della legge 127 avrebbero potuto, con domanda presentata al consiglio nazionale di amministrazione dell'Agazia istituita per la tenuta dell'Albo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, chiedere l'ammissione all'Albo medesimo nella prima fascia professionale.

Dunque, il regolamento, in pratica, ha considerato iscrivibile il vicesegretario solo ove lo stesso avesse maturato il prescritto requisito (quadriennio di servizio) anteriormente all'entrata in vigore della legge 127 del 1997. Una norma, questa, rimasta in vita nell'ordinamento. Il Consiglio di Stato, infatti, nel confermare l'indirizzo interpretativo enunciato in sede consultiva con il parere 600 del 2000, con sentenza 31 maggio 2007 n. 2791, ha integralmente riformato la pronuncia con cui il Tar per il Lazio aveva annullato la stessa norma sull'assunto che l'articolo 17, comma 83, della legge 127 del 1997 facesse riferimento al momento dell'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento (ad oggi non ancora ultimati), e non alla data di entrata in vigore della legge 127. Ai giudici di Palazzo Spada non è apparso, del resto, ragionevole sostenere che una disciplina transitoria e di favore, quale quella riguardante i vicesegretari, possa dilatare i suoi effetti fino a ricomprendere fattispecie venute in essere ad anni di distanza dall'entrata a regime del nuovo ordinamento. Su AGEL il testo integrale della sentenza. (alm)

Notizia: (04-12-2007)
Fonte: Giurisprudenza
Destinatari: Segretari -
Argomento:
Parole chiave: Segretari -